



COMUNICATO UFFICIALE N.175 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 160/AA al N. 164/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1305 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sigg. Rosario RUSSO e Giuseppe SPARANO e della società A.P.D.S.C. VICTORIA MARRA avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSARIO RUSSO, Presidente della società A.P.D.S.C. Victoria Marra all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 NOIF, e all'art. 28 del Regolamento SGS, in quanto ha permesso al Sig. Sparano Giuseppe, tesserato per la stagione sportiva 2018-19 per la società dell'ASD Real San Marzano matricola n. 2773565, di partecipare agli allenamenti e alle gare amichevoli per la società senza A.P.D.S.C. Victoria Marra senza che vi fosse stata alcuna autorizzazione o nulla osta da parte della società per la quale era regolarmente tesserato;

SPARANO GIUSEPPE, tesserato per la società dell'A.S.D. Real San Marzano all'epoca dei fatti, matricola n. 2773565, in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 2 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle NOIF e all'art. 28 del Regolamento SGS, per aver partecipato agli allenamenti e alle gare amichevoli per la società A.P.D.S.C. Victoria Marra senza che vi fosse stata alcuna autorizzazione o nulla osta da parte della società per la quale era regolarmente tesserato;

A.P.D.S.C. VICTORIA MARRA, per responsabilità diretta, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sig. Russo Rosario al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse ai sensi dell'ex art. 1 bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Rosario RUSSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.P.D.S.C. VICTORIA MARRA, e Giuseppe SPARANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rosario RUSSO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe SPARANO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.P.D.S.C. VICTORIA MARRA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 132 pf 19-20 adottato nei confronti del Sig. Diego BARLETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DIEGO BARLETTA, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all'epoca dei fatti (allenatore giovani calciatori codice 159.278), in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, perché nella domanda di partecipazione al "Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori Uefa Grassroots C Licence", indetto a Milano dal 29/04/19 al 22/06/19, bandito con C.U. n. 180 18/19 del 07/03/19, con l'autocertificazione di cui allegato B, ha dichiarato falsamente il possesso dell'attestato di partecipazione al corso regionale CONI-FIGC per istruttore di scuola calcio allegando fotocopia di detto documento con evidenti e grossolane modifiche del nominativo del partecipante e pertanto artefatto nell'indicazione del nominativo BARLETTA Diego;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Diego BARLETTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 (otto) mesi di squalifica per il Sig. Diego BARLETTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 207 pf 19-20 adottato nei confronti della Sig. Massimiliano SANTORIELLO e della società CAVESE 1919 SRL., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO SANTORIELLO, Amministratore Unico e per tale legale rappresentante della Società CAVESE 1919 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al mancato rispetto dell'adempimento previsto dal Titolo II lett. A) del Comunicato Ufficiale n. 110/A del 17 Aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 Maggio, per non aver depositato, entro il termine del 17 Giugno 2019, il nulla osta del Prefetto di Castellammare di Stabia in riferimento all'istanza di deroga a svolgere l'attività sportiva 2019/2020 presso lo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, avendo depositato la suddetta documentazione solo in data 24 Giugno 2019;

CAVESE 1919 SRL per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano SANTORIELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CAVESE 1919;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 14 (quattordici) di inibizione per il Sig. Massimiliano SANTORIELLO e di € 6.667,00 (seimila seicento sessantasette/00) di ammenda per la società CAVESE 1919 SRL.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 32 pf 19-20 adottato nei confronti della Sig. Michele FINESCHI e della società S.S.D. SIENA NORD A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE FINESCHI, Consigliere Delegato della Società S.S.D. Siena Nord A.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis del previgente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento S.G.S., nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02.07.2018 Stagione Sportiva 2018 – 2019, ai sensi dei quali tutti i tesserati per la Federazione devono rispettare le normative federali in occasione dello svolgimento di tornei giovanili, per aver consentito alla Società da egli presieduta di prendere parte al Torneo « Trofeo Di Re », manifestazione sportiva organizzata senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali e svoltasi nel dicembre del 2018 a Latina, omettendo di accertare preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali;

S.S.D. SIENA NORD A.R.L., per responsabilità diretta ai sensi del previgente art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti addebitati all'allora Consigliere Delegato Sig. Michele Fineschi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Michele FINESCHI, in proprio e in qualità di Consigliere Delegato per conto della società S.S.D. SIENA NORD A.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Michele FINESCHI e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. SIENA NORD A.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 249 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano MAZZA e Andrea BASCAPÉ avente ad oggetto la seguente condotta:

MAZZA STEFANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società AS VIGHIGNOLO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore BASCAPE' ANDREA, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del Calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara sotto indicata senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A LOMBARDIA STAGIONE SPORTIVA 2019-20, 08/09/19 Magenta - AS VIGHIGNOLO;

BASCAPE' ANDREA, calciatore della Società AS VIGHIGNOLO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F, perché, malgrado fosse squalificato, ha partecipato nelle file della Società suddetta alla gara sotto indicata ed, inoltre, ha omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A LOMBARDIA STAGIONE SPORTIVA 2019-20, 8.09.2019 Magenta - AS VIGHIGNOLO

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Stefano MAZZA e Andrea BASCAPÉ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 14 (quattordici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano MAZZA e di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Andrea BASCAPÉ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina